

Repertorio n.ro 21.215

Raccolta n.ro 18.373

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di dicembre
(15 dicembre 2022)

In Fano, nel mio studio in Via Einaudi n. 6/a.

Alle ore diciotto (ore 18,00).

Avanti a me dott. **Dario Colangeli**, Notaio di sede in Fano, con studio in Via Einaudi n. 6/A, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino,

è presente

BUSCA FRANCESCA nata a Fano il 22 settembre 1964, residente a Fano, Via Vecelio n. 21, casalinga, che interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo dell' "**ASSOCIAZIONE GENITORI E FIGLI PER L'INCLUSIONE Organizzazione di Volontariato (A.G.F.I. ODV)**" con sede in Fano, Via Gasparoli n. 60, codice fiscale: 90021570412, iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche della Regione Marche al n. 13641/87 e presso il Registro delle APS/ODV con codice ORPS n. 600517 alla data di inizio operatività del R.U.N.T.S. (23 novembre 2021).

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale di Assemblea della suddetta Associazione convocata in questo luogo, giorno ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. esame ed approvazione del nuovo statuto da inviare al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);

2. nomina del Consiglio Direttivo.

Gli associati nominano Presidente dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo signora BUSCA FRANCESCA, la quale

CONSTATATO

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in seconda convocazione con avviso del 28 novembre 2022 ai sensi dello statuto sociale;

- che sono presenti, in proprio o per delega, i seguenti associati:
se medesima

BARCELLI FRANCESCA

POLVERARI ANNA MARIA, rappresentata da BUSCA FRANCESCA

DEBENEDICTIS IVANA, rappresentata da GAMBELLI MASSIMO

GENSANO GINO

GAMBELLI MASSIMO

OLIVA ORNELLA

STELLA BETTINA

SECCHIAROLI LORETTA

TESTA SUSANNA

URBINELLI MAURIZIO

CAIMMI LEONARDO

MANCURTI MANUELA

ALTOMENI MICHELE

Registrato a Fano
il **19 dicembre 2022**
n. **8499**
Serie **1T**

PANBIANCHI MARISA, rappresentata da CAIMMI LEONARDO
MATTUTINI SESTILIA, rappresentata da URBINELLI MAURIZIO
MATTEUCCI MARILENA, rappresentata da BARCELLI FRANCESCA
MATTIOLI ROSETTA, rappresentata da URBINELLI MAURIZIO
GOFFI GIANNI GIORGIO, rappresentato da BUSCA FRANCESCA
CIACCI BRUNO, rappresentato da URBINELLI MAURIZIO
SALVIONI DONATELLA, rappresentata da BUSCA FRANCESCA
TEMELLINI LUCIA, rappresentata da BUSCA FRANCESCA
TOCCACIELI DENIS, rappresentata da BARCELLI FRANCESCA
ANREANI MARIA, rappresentata da URBINELLI MAURIZIO
BRACONI RODOLFO, rappresentato da CAIMMI LEONARDO
DI GIROLAMO ALESSIA, rappresentata da BUSCA FRANCESCA
BORNES CLAUDE, rappresentata da TESTA SUSANNA
FABBRI PATRIZIA, rappresentata da TESTA SUSANNA
FRATTINI GIANNINO, rappresentato da CAIMMI LEONARDO
PUCCI RENZO, rappresentato da BARCELLI FRANCESCA
TARINI GIOVANNI, rappresentato da TESTA SUSANNA
MANOTTA MELDA, rappresentata da GAMBELLI MASSIMO;
AMBROSINO ANTONIO, rappresentato da GAMBELLI MASSIMO;
rappresentanti il quorum costitutivo come statutariamente
previsto, atto a deliberare in seconda convocazione;
- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone di:
FRANCESCA BUSCA, Presidente
CAIMMI LEONARDO, Vice Presidente
GAMBELLI MASSIMO, Tesoriere
URBINELLI MAURIZIO, Segretario
TESTA SUSANNA, Consigliere
ALTOMENI MICHELE, Consigliere
- che è assente il Consigliere signora Di Girolamo Alessia;
- che sono presenti le signore SANTI CLARA e BARCELLI FRANCESCA
al fine di accettare la carica di cui infra;
- mi dà atto di aver direttamente accertato l'identità e
legittimazione di tutti gli intervenuti;

DICHIARA

validamente costituita la presente Assemblea, in seconda
convocazione, atta a deliberare su quanto posto all'ordine del
giorno.

Quale primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente
illustra la necessità di sostituire integralmente lo statuto
aggiornandolo in conformità a quanto disposto ai sensi dell'art.
54 del D. Lg. 117/2017 e art. 31 del D.M. 106/2020.

Dell'intero testo, composto di n. 33 articoli, il Presidente dà
integrale lettura.

Il Presidente invita l'Assemblea a deliberare unitariamente
sull'approvazione del nuovo testo dello statuto.

All'uopo, dopo ampia e approfondita discussione, dopo aver
illustrato analiticamente ogni singola modifica

l'Assemblea delibera

con voto espresso all'unanimità dei consensi di approvare lo
statuto nella nuova veste aggiornata, statuto che si allega al

presente atto sotto la lettera "A" debitamente approvato e sottoscritto dalla comparente e da me Notaio.

A questo punto il Presidente comunica che il nuovo Statuto come approvato verrà trasmesso alla Regione Marche per gli adempimenti necessari.

Quale secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente:

- * dichiara che si rende necessario procedere alla nomina di due ulteriori nuovi Consiglieri;

- * precisa che il voto viene espresso esclusivamente dagli associati in proprio e non per delega - essendo tutte le deleghe rilasciate a componenti del Consiglio Direttivo e pertanto irregolari ai sensi del nuovo statuto;

- * dichiara che l'Assemblea è comunque regolarmente costituita in seconda convocazione in sede ordinaria per la detta nomina ex art. 14 del nuovo statuto sociale.

L'Assemblea

delibera

all'unanimità dei consensi - espressi esclusivamente in proprio - di nominare quali Consiglieri del Consiglio Direttivo la signora SANTI CLARA e la signora BARCELLI FRANCESCA che, presenti, accettano.

Null'altro essendovi da deliberare viene chiusa l'Assemblea alle ore diciannove (ore 19,00).

A QUESTO PUNTO

Il Presidente del Consiglio Direttivo signora BUSCA FRANCESCA, sotto la propria responsabilità, previa ammonizione da me Notaio fatta sulle responsabilità penali consapevoli delle responsabilità penali derivanti dalle dichiarazioni false o mendaci, nonché ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che ai sensi dell'art. 22 comma 4 Codice del terzo settore il patrimonio sociale ammonta ad oltre Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), come risulta dalla perizia giurata innanzi al Notaio Piergiorgio Moschetta di sede in Civitanova Marche in data 29 novembre 2022, rep. 111671, dalla Dott.ssa Francolini Giovanna nata a Fano il 30 agosto 1968, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Macerata - Camerino al n. 401 sez. A ed iscritto all'Albo dei Revisori Legali presso il MEF al n. 119081, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Dichiara pertanto il Presidente che il patrimonio è adeguato ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS regionale.

La comparente - pienamente edotta, informata e consapevole come debitamente informata dal notaio rogante ex art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 GDPR - autorizza me Notaio al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per gli adempimenti dovuti in esecuzione dell'atto stesso nonché per esigenze organizzative dell'ufficio.

Si dispensa il Notaio dalla lettura di quanto allegato.

Il presente atto è esente da imposta di registro ex art. 82 comma 3 D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) in quanto connesso

allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente e
finalizzato all'iscrizione presso il RUNTS competente, nonché da
imposta di bollo.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale scritto parte
a mano da me Notaio e parte a macchina da persona di mia fiducia
su quattro pagine di un foglio e da me letto alla Comparente che,
su mia domanda, lo ha approvato.

F.to Francesca Busca

F.to Dario Colangeli Notaio

Allegato "A" all'atto Rep. n.ro 21.215 Racc. n.ro 18.373
**Statuto dell'associazione "ASSOCIAZIONE GENITORI E FIGLI PER
L'INCLUSIONE - Organizzazione di volontariato, in breve A.G.F.I.
- ODV"**

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata "ASSOCIAZIONE GENITORI E FIGLI PER L'INCLUSIONE- Organizzazione di volontariato", in breve "A.G.F.I. - ODV" da ora in avanti "associazione", con sede legale nel COMUNE di FANO (PU). Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato. L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore; pertanto fino a quando l'associazione non sarà iscritta o qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta non potrà utilizzare tali diciture nella denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro unico del terzo settore. L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

Carattere dell'associazione e del volontario

L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le

malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'associazione

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare PROMUOVE INIZIATIVE CON ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI IL CUI SCOPO SIA QUELLO DI CONTRIBUIRE ALLO STUDIO ED ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI DELLE PERSONE CON DISABILITA' E SVANTAGGIO SOCIALE ED IL LORO INSERIMENTO NELLA VITA SOCIALE; PROMUOVE L'INCONTRO E LA RIUNIONE DI PERSONE ED ENTI I CUI SFORZI COMUNI POSSANO FAR OTTENERE TALI OBIETTIVI. L'associazione svolge in via principale e, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e in

considerazione delle attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- Organizzazione di iniziative culturali per innalzamento della cultura sulla disabilità;
- Organizzazione di conferenze, convegni , seminari , corsi di formazione aperti alla cittadinanza, genitori , insegnanti operatori socio sanitari;
- Collaborazioni con l' Università;
- Accoglienza come ente ospitante di tirocini d'inclusione sociale e formativi /Universitari;
- Organizzazione di mostre, percorsi educativi formativi , tavoli tematici , gestione di sportelli documentativi ed informativi in collaborazione con Enti;
- Attivazione di progetti finalizzati all'inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità e disagio sociale in collaborazione con enti;
- Organizzazione di vacanze sollievo per famiglie e ragazzi;
- Organizzazione di soggiorni in località finalizzati all'autonomia gestionale personale in ottemperanza al percorso riconducibile alla legge del Dopo di Noi;
- Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice del Terzo settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 5

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche ed enti giuridici (ODV, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, nei limiti dell'art. 32 del codice del Terzo Settore, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6

Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte alla prima assemblea convocata.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

ARTICOLO 7

Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

-Onorari

-Ordinari

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente

dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

ARTICOLO 8

Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione garantisce agli associati il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quali candidati all'elezione degli organi sociali.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa oltre la scadenza fissata per il versamento;
- e) per morte.

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato);
- organo di revisione legale dei conti (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12

Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto in assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria, secondo i tempi e le modalità previsti dal presente statuto, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo; è inoltre convocata ogni qualvolta si renda necessario tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta con una o più delle seguenti modalità: per lettera

semplice, per posta elettronica, a mezzo PEC (se posseduta), a mezzo fax, per SMS, o altro strumento di comunicazione telematica, inoltre, ove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro 30 giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo se nominato o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei soci aventi diritto di voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe.

La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con un numero di voti superiore o uguale alla metà più uno del numero dei soci aventi diritto di voto presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere

ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
in sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro il mese precedente la data dell'assemblea.

ARTICOLO 17

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio di esercizio, e nella relazione di missione (quando dovuta);
- predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano

- l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
 - procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
 - irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, può eleggere inoltre il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente.

In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, o altro strumento di comunicazione telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica, o altro strumento di comunicazione telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica, o con altri strumenti di comunicazione telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 20

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle

deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 21

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall' art.30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica 3 anni, per la stessa durata del consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall' art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere

attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ARTICOLO 22

Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 23

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene contabilità o supervisiona la tenuta della stessa, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.

ARTICOLO 24

Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 25

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate

è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 26

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota associativa da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione, e successivamente ogni anno, nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi di cui all'art.7 del Cts;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

ARTICOLO 27

Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità

sociale.

ARTICOLO 28

Durata del periodo di contribuzione

Le quote associative sono dovute per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 29

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 30

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque, in caso di necessità motivata, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet

dell'associazione.

ARTICOLO 31

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

ARTICOLO 32

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 33

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni al D. Lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to Francesca Busca

F.to Dario Colangeli Notaio

RELAZIONE DI STIMA DELLA

"ASSOCIAZIONE GENITORI E FIGLI PER L'INCLUSIONE ODV"

Premessa

Si chiede di effettuare una stima della sussistenza patrimoniale della Organizzazione di Volontariato "ASSOCIAZIONE GENITORI E FIGLI PER L'INCLUSIONE ODV" di seguito **A.G.F.I Odv** Cod. fiscale 90021570412 con sede in Fano Via Gasparoli, 60 al fine del riconoscimento della personalità giuridica.

La sottoscritta Dott. Commercialista Giovanna Francolini nata a Fano il 30/08/1968 Cod. Fisc. FRNGNN68M70D488V, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata Camerino n° 401 Sez. A, e nel Registro dei Revisori legali presso il MEF al n° 119081 con Studio in Potenza Picena Via Recanati, 10 ha proceduto all'adempimento dell'incarico ricevuto avente ad oggetto la quantificazione del valore del patrimonio.

L'incarico è stato conferito dalla Dott.ssa Busca Francesca BSCFNC64P62D488S residente in Fano Via Tiziano Vecellio, 21 quale Presidente e legale rappresentante della Odv e per conto della stessa.

* * *

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'ASSOCIAZIONE ODV

L' Associazione è stata costituita nel 1987 e nasce dall'incontro di famiglie con figli disabili e ha come obbiettivo la tutela della persona disabile , garantendone la piena integrazione sociale , scolastica e lavorativa



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2. DATA DI RIFERIMENTO DELLA STIMA E DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nell'esecuzione dell'incarico ci si è basati sui seguenti documenti :

- Rendiconti d'esercizio con riferimento al:

- o 31/12/2021
- o 31/12/2020
- o 31/12/2019

- Estratti conto bancari anni:

- o 31/12/2021
- o 31/12/2020
- o 31/12/2019
- o Parziale al 30/09/2022

Degli Istituti bancari : BPER, CREVAL, BCC

Esaminata la documentazione la sottoscritta ritiene la stessa adeguata per poter effettuare la valutazione del patrimonio, e la ritiene coerente con le caratteristiche dell'Odv ed adeguata all'attività svolta dalla stessa.

La data di riferimento della stima del patrimonio è quella del 30 giugno 2022.

3. METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATO

La valutazione dell'Odv viene effettuata tenendo conto che trattasi di un Ente no Profit che non ha alcun obbligo alla tenuta di una contabilità sistemica ma alla semplice redazione di un rendiconto di fine esercizio.

L'Odv redige tuttavia uno Stato Patrimoniale e un Conto Economico ai quali allega la Relazione del Collegio Sindacale.

L'attivo dello Stato Patrimoniale è costituito prevalentemente dalla liquidità sui c/c bancari mentre il passivo dal Fondo di Dotazione (Capitale netto). Non significative sono le poste della cassa e di



debiti/crediti. Constatato inoltre il corretto riporto del saldo dei c/c nei rendiconti forniti la sottoscritta ritiene di poter esprimere il seguente giudizio sulla consistenza del patrimonio

4. CONCLUSIONI

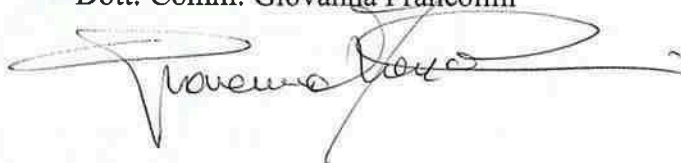
L' ASSOCIAZIONE GENITORI E FIGLI PER L'INCLUSIONE ODV ha dato prova nell'ultimo triennio e alla data del 30/06/2022 di possedere un patrimonio stabile e al di sopra dei 15.000 euro, requisito minimo per il riconoscimento della personalità giuridica.

La sottoscritta puo' adeguatamente esprimere un giudizio favorevole alla sussistenza di un patrimonio di oltre 15.000 euro (quindicimilaeuro).

Potenza Picena, 28/11/22

Il Perito

Dott. Comm. Giovanna Francolini



Repertorio n. 11671

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA
(art. 1, n. 4 del R.D.L. 14/7/1937 n. 1666)
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di novembre,

29 - 11 - 2022

in Civitanova Marche nel mio studio in via Montenero n. 9, davanti a me Dott. Piergiorgio Moschetta, Notaio in Civitanova Marche, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Macerata e Camerino, è presente la signora:

- FRANCOLINI GIOVANNA, nata a Fano il 30 agosto 1968 e residente in Potenza Picena, via Recanati n. 8, dottore commercialista.

Detta comparente della cui identità personale io Notaio sono certo mi ha presentato la unita perizia, che precede, chiedendomi di asseverarla con giuramento.

A ciò aderendo io Notaio ammonisco ai sensi di legge sulla solennità del giuramento la comparente la quale presta giuramento di rito ripetendo la formula:

"GIURO DI AVERE BENE E FEDELMENTE OPERATO NELLE FUNZIONI AFFIDATEMI AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE AI GIUDICI LA VERITA'".

Del che ho redatto il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia e scritto in minima parte di mia mano su di un foglio per una pagina

e sin qui della presente del quale ho dato lettura alla comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà e lo sottoscrive unitamente a me Notaio alle ore 16.00 e

in premissi.

Piergiorgio Moschetta
Piergi. Moschetta

